



**Chiarimenti/ modifiche di profilo tecnico all'Avviso per la concessione di contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico approvato con decreto dirigenziale n. 2 del 29/05/2017  
BURC n. 43/2017**

**MODIFICHE/ INTEGRAZIONI**

**All'articolo 11 dell'Avviso, comma 1, dalla lettera 1.C è espunta la frase in parentesi (D.lgs. n.102/2014) ed è di conseguenza così riformulato il periodo:**

1.c Azione C: spese per l'adozione di un SGE:

- prestazioni di consulenza, inclusa la formazione al personale, solo se funzionale all'applicazione di una innovazione gestionale/organizzativa apportata dal programma di investimento oggetto del finanziamento;
- acquisto di software e di dispositivi hw per la raccolta, la misurazione e l'analisi di dati allo scopo di monitorare e migliorare la prestazione;
- certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

**All'articolo 13 dell'Avviso, comma 4, al terzo punto elenco è espunta la frase "redatta dai soggetti abilitati ai sensi del D.lgs 102/14" ed è di conseguenza così riformulato il periodo:**

4. A corredo della manifestazione di interesse è necessario inviare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- copia elettronica di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto che sottoscrive la Manifestazione stessa;
- copia del preventivo di spesa per la realizzazione della diagnosi energetica redatta dai soggetti abilitati ai sensi del D.lgs 102/2014;
- copia elettronica della certificazione del soggetto che redige il preventivo;
- in caso di manifestazione a realizzare anche l'Azione C, copia del preventivo per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 (comprensivo della spesa per la certificazione di conformità alla norma ISO 50001).

**Nel modello di manifestazione di interesse, al terzo punto elenco successivo alla frase “Si allega” è espunta la frase “redatta dai soggetti abilitati ai sensi del D.lgs 102/14” ed è di conseguenza così riformulato il periodo:**

Si allega:

- copia elettronica di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto che sottoscrive la Manifestazione stessa;
- copia del preventivo di spesa per la realizzazione della diagnosi energetica redatta dai soggetti abilitati ai sensi del D.lgs 102/14;
- copia elettronica della certificazione del soggetto che redige il preventivo;
- (eventuale) in caso di manifestazione a realizzare anche l’Azione C copia del preventivo per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001 (comprensivo della spesa per la certificazione di conformità alla norma ISO 50001).

**All’articolo 6 dell’Avviso, comma 2, lettera j è introdotta la parola “attività” e di conseguenza così riformulato il periodo:**

j) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al piano di investimento proposto che dovrà essere comprovata da una relazione contenente la descrizione dei principali investimenti/ attività realizzate negli ultimi due anni;

**All’articolo 15 dell’Avviso, comma 2, è introdotto il punto “relazione contenente la descrizione dei principali investimenti/ attività realizzate negli ultimi due anni”**

## F.A.Q./CHIARIMENTI

**In riferimento al bando in oggetto, ed in particolare alla "capacità operativa ed amministrativa in relazione al piano di investimento proposto", relativamente agli investimenti realizzati negli ultimi due anni, si chiede a quanto devono ammontare gli stessi rispetto agli investimenti da realizzare. Così come nel caso dei fatturati, devono essere ameno pari agli investimenti da realizzare?**

La capacità operativa ed amministrativa sarà valutata dal RUP, nell'ambito delle fase di verifica dei requisiti. La verifica non attiene gli aspetti economico- finanziari e agli importi degli investimenti realizzati ma alla capacità dell'impresa di realizzare investimenti negli ultimi due anni con le risorse strumentali ed umane adeguate. In tal senso è necessario indicare le qualifiche/ profili e l’esperienza del personale nonché della struttura operativa coinvolta negli investimenti. Pertanto, la relazione dovrà evidenziare i seguenti elementi:

- l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa;
- una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per la realizzazione dell'investimento/i;
- un'indicazione dei sistemi di gestione adottato per la realizzazione dell'investimento/i.

Per l'impresa che non ha realizzato investimenti negli ultimi due anni la relazione, con gli elementi sopra riportati, dovrà essere riferita alle principali attività degli ultimi due anni.

**1. In riferimento al possesso della capacità economico – finanziaria, questa deve essere dimostrata sia dai fatturati che da lettera di referenza bancaria? Nel senso che sono necessarie entrambe?**

**2. In riferimento alla capacità operativa ed amministrativa, nel caso l’azienda non abbia realizzato negli ultimi due anni nessun investimento, questa la si intende posseduta o no?**

1. Sì, ai fini della verifica del possesso della capacità economica- finanziaria le imprese che accedono alla II fase devono allegare, tra l'altro, alla domanda di contributo:

- Copia elettronica scansata di una lettera di referenze bancarie (il cui modello sarà pubblicato sulla Piattaforma informatica prima della pubblicazione dell'elenco delle aziende ammesse alla II fase);
- Copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda.

2. Per le imprese che non hanno realizzato investimenti negli ultimi due anni la relazione attestante la capacità operativa ed amministrativa dovrà essere riferita alle principali attività degli ultimi due anni.

**Nell'ipotesi che l'investimento riguardi più attività (come da art. 9 dell'Avviso) ovvero fotovoltaico e led, rispetto alle quali ciascuna ha un tempo di ritorno diverso ovvero 6 e 2, ai fini dell'ammissibilità si può considerare un payback period pari a 4 ovvero una media dei due?**

L'Azione B (realizzazione di intervento di efficientamento energetico) è unica anche se la stessa può includere più attività come da articolo 9 dell'Avviso pubblico. Di conseguenza il tempo di ritorno economico inferiore o uguale a quattro anni deve essere calcolato, con riguardo al fattore temporale ed al valore economico, in riferimento all'azione B nella sua interezza e non alle singole attività in cui si articola.

**Vi richiedo delucidazioni in merito all'avviso per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese per la realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico. 1) il ritorno economico dell'intervento di efficientamento energetico (di durata inferiore o uguale a quattro anni) deve palesarsi dal preventivo e quindi nella prima fase dell'istruttoria o successivamente quando si allegherà in toto la documentazione durante la fase II?**

Il ritorno economico, riferibile all'azione B (intervento di efficientamento energetico), si evince dalla diagnosi energetica e pertanto il dato dovrà essere indicato nella II fase sia nella diagnosi energetica che nella Scheda tecnica del Piano di Investimento aziendale (il cui modello sarà pubblicato sulla Piattaforma informatica prima della pubblicazione dell'elenco delle aziende ammesse alla II fase).

I quesiti che volevo porre sono:

1. **Imprese energivore: tra i requisiti generali di ammissibilità al bando viene esplicitato che le aziende non devono ricadere negli obblighi di cui all'art.8, co. 3 del D.Lgs 102/2014, pertanto un'impresa che già gode delle agevolazioni previste dal decreto energivori non rispetta il criterio di ammissibilità e quindi non può accedere al bando. Tuttavia in altre Regioni con bandi analoghi al vostro (ad esempio Emilia Romagna e Lombardia) messi a disposizione delle PMI permettono alle imprese energivore di poter accedere al bando limitatamente al contributo per l'implementazione della norma ISO 50001 in quanto non obbligatoria per il decreto 102. Esiste questa possibilità anche per la Regione Campania?**

2. **Obbligo diagnosi D.Lgs 102: il decreto 102/2014 inizialmente definiva grandi imprese, e quindi aziende obbligate alla presentazione delle diagnosi, quelle aziende che avevano un fatturato annuo maggiore a 50.000.000 € (o un bilancio annuo superiore a 43.000.000 €) "o" un numero di dipendenti superiore a 250. Pertanto l'obbligo si applicava alle aziende che rispettavano uno dei due requisiti. Successivamente è stato**

**pubblicato un chiarimento per cui le aziende per essere definite grandi imprese e quindi obbligate a diagnosi dal D.Lgs 102, devono rispettare entrambe i requisiti. Ipotizzo che anche per il bando in questione debba essere rispettata la seconda condizione, e quindi quella di avere entrambe i requisiti. Inoltre supponiamo che una azienda abbia un fatturato annuo maggiore di 50.000.000€ ma un numero di dipendenti inferiore a 250, a quindi già effettuato diagnosi perchè obbligata dalla prima definizione ma attualmente non ricade più nell'obbligo. In questo caso può accedere al bando della regione?**

**3. Termini per la presentazione della diagnosi: ipotizzando che una società sia stata ammessa alla prima fase e che quindi deve presentare la diagnosi energetica per poter essere ammesso alla seconda fase, il bando specifica che bisogna rispettare la tempistica dei 60 giorni dal momento in cui è stato pubblicato l'elenco delle aziende ammesse alla seconda fase. In alcuni casi aziendali, l'esperienza ci insegna che per redigere una diagnosi energetica valida ed effettivamente utile alle aziende le tempistiche possono anche andare oltre i 60 giorni concessi dal bando. I 60 giorni sono pertanto tassativi in ogni caso e per tutte le realtà aziendali oppure possono essere previste proroghe?**

**1.** L'articolo 1 dell'Avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 04/08/2016 per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia (SGE) conformi alle norme ISO 50001 prevede l'ammissibilità per le sole PMI che non ricadono negli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3 del D.Lgs.102/14 sia con riguardo alla diagnosi energetica che al SGE. Pertanto, il programma regionale della Campania, approvato dal Decreto del MiSE di concerto con il MATTM del 21/12/2016, prevede l'ammissibilità per le sole PMI che non ricadono negli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3 del D.Lgs.102/14 conformemente alle prescrizioni dell'Avviso Ministeriale.

**2.** Una azienda che alla data di invio della domanda di contributo non ricade negli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3 del D.Lgs.102/14 e sia considerata una PMI così come indicato nell'allegato all'Avviso denominato "DEFINIZIONI" può partecipare all'Avviso pubblico. Si specifica inoltre, ai fini dell'ammissibilità della spesa, che i Piani di investimento aziendale relativi alle iniziative presentate possono essere avviati (data del primo impegno giuridicamente vincolante per l'acquisizione di servizi/ fornitura) successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell'Avviso, ovvero dal 30 maggio 2017.

**3.** Il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione sul BURC dell'elenco delle domande ammesse alla II Fase, per la trasmissione della diagnosi energetica, congiuntamente alla domanda di contributo e alla documentazione richiesta all'articolo 15 punto 2, costituisce termine perentorio. Pertanto le imprese che trasmettono la diagnosi energetica e la documentazione richiesta oltre il termine perentorio di 60 giorni saranno escluse.

**Salve, abbiamo bisogno di delucidazioni in merito all'escludibilità di un'attività rientrante nel codice attività ATECO 47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio nello specifico ci interessa sapere se tale attività possa rientrare nella fattispecie della lettera c) Articolo 6 del bando?  
trasferito a produttori primari.**

**Il codice ATECO 47.52.4 non rientra tra i settori esclusi. Pertanto una PMI che esercita tale**

attività è ammissibile.

**In riferimento al bando in oggetto, con la presente chiedo di sapere cosa si intende per "copia elettronica" di un documento.**

Ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) per copia informatica di documento analogico si intende il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico (=cartaceo) da cui è tratto.

In pratica è quel documento informatico che si genera e si ottiene in formato PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo.

Si definisce copia informatica di documento analogico (= cartaceo) in quanto l'originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite scansione, si ottiene una copia informatica. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art 22 del medesimo Dlgs "le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta"

**1. In riferimento al bando in oggetto, nella I fase (manifestazione di interesse), in che modo e/o in quale documento l'azienda che partecipa alla fase comunica l'importo e la tipologia dell'investimento di cui all'Azione B?**

**2. In riferimento al bando in oggetto, ed in particolare alla "capacità operativa ed amministrativa in relazione al piano di investimento proposto", cosa si intende per investimenti realizzati negli ultimi due anni? E' sufficiente aver investito in uno degli ultimi due anni o in ciascuno di essi? Inoltre, verranno presi in considerazione tutti gli investimenti realizzati (di qualsiasi importo) o solo gli investimenti di una certa entità e quindi di un determinato importo?**

La comunicazione dell'importo e della tipologia dell'investimento di cui all'Azione B va indicata successivamente nella II Fase dalle aziende ammesse a tale Fase utilizzando dei Moduli che saranno resi disponibili sulla Piattaforma Informatica. Nella Manifestazione di interesse relativa alla I Fase deve essere indicato, ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, solo il costo da sostenere per l'Azione A ed eventualmente per l'Azione C che costituisce requisito di priorità.

La capacità operativa ed amministrativa sarà valutata dal RUP, nell'ambito delle fase di verifica dei requisiti. La verifica non attiene gli aspetti economico- finanziari e agli importi degli investimenti realizzati ma alla capacità dell'impresa di realizzare investimenti negli ultimi due anni con le risorse strumentali ed umane adeguate. In tal senso è necessario indicare le qualifiche/ profili e l'esperienza del personale nonché della struttura operativa coinvolta negli investimenti. Pertanto la relazione dovrà evidenziare i seguenti elementi:

- l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa;
- una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate per la realizzazione dell'investimento/i;
- un'indicazione dei sistemi di gestione adottato per la realizzazione dell'investimento/i.

Per l'impresa che non ha realizzato investimenti negli ultimi due anni la relazione, con gli elementi sopra riportati, dovrà essere riferita alle principali attività degli ultimi due anni.

**I. Il rating di legalità può essere richiesto esclusivamente da imprese che abbiano superato i 2 milioni di euro di fatturato. Il bando si rivolge ad una platea di microimprese e piccole imprese che in molti casi non raggiungeranno tali fatturati. La previsione di 5 punti premiali per le imprese con il rating di legalità determina uno**

**squilibrio che non è compensabile da parte di tutte le imprese che non raggiungono tali fatturati. Difatti tali soggetti giuridici, pur volendo richiedere il rating di legalità, vedrebbero rigettata la domanda per mancanza del requisito del fatturato. Pertanto si richiede di eliminare tale premialità che falserebbe la leale concorrenza nella partecipazione al bando, oppure si richiede di applicare tale criterio di premialità, come aggiuntivo esclusivamente alle imprese che si troveranno ad avere tutti e tre i requisiti per la richiesta del rating di legalità;**

**2. Può partecipare al bando un'impresa provinciale per la gestione dei rifiuti che ha capitale al 100% pubblico? A mio avviso sì, rientrando nella definizione di "entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica." Gentilmente gradirei il vostro parere ufficiale.**

La legge regionale 31 marzo 2017, n. 10. "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017" dispone all'articolo 1 comma 49 che "la Regione Campania, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto del Ministero Dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2014, n. 57, riconosce il rating di legalità quale strumento volto ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto del principio di legalità, attuando comportamenti aziendali improntati alla correttezza, alla trasparenza e alla eticità" e stabilisce al successivo comma 50 "per le finalità di cui al comma 49, la regione Campania, nell'ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tiene conto del rating di legalità, applicando almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 57/2014". Pertanto l'Avviso pubblico per si è limitato ad applicare la sopra segnata normativa.

Si possono partecipare all'Avviso le imprese a partecipazione pubblica conformemente alla normativa comunitaria purché siano iscritte al registro imprese.

**Salve, analizzando l'avviso ci sono sorti dei dubbi in merito agli interventi da realizzare nell'ambito dell'Azione B prevista dall'art. 1 comma 3 dell'avviso pubblicato con il Decreto Dirigenziale n.2 del 29/05/2017.**

**Quando si definisce che l'intervento di efficientamento energetico "deve avere un tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni" il calcolo della convenienza economica va effettuata al lordo o al netto del contributo previsto dal bando in oggetto?**

Il calcolo del ritorno economico deve essere effettuato al lordo del contributo regionale. Si deve, quindi, considerare l'investimento complessivo dell'intervento di efficientamento (Azione B) e i risparmi. Si specifica, altresì, che si ci riferisce al tempo di ritorno semplice/tempo di ritorno a tassi zero ovvero nel conto non possono andarci i vari tassi di interesse, o i tassi di inflazione o i tassi di incremento del costo energetico.

**Per quanto riguarda l'azione B del bando possono essere compresi anche sistemi a pompe di calore ad inverter ad alta efficienza? Se si, in quale punto dell'azione B ricade?**

SI. Azione b2 o, in alternativa, b5.

**L'art. 9 dell'Avviso pubblico stabilisce che le diagnosi energetiche dovranno essere obbligatoriamente condotte dai soggetti di cui all'art. 8 del D.lgs 102/2014, tra i quali gli "auditor energetici". Tuttavia, a differenza degli EGE, lo schema di accreditamento degli "auditor" non è stato ancora approvato dai soggetti competenti e, pertanto, non**

**esiste ancora una certificazione di questa figura professionale. Alla luce di ciò, è possibile che la diagnosi energetica sia eseguita da soggetti che abbiano seguito un corso di formazione per "auditor energetico" e che possano dimostrare di avere titolo di studio adeguato (es. laurea in ingegneria) e sufficiente esperienza acquisita negli anni?**

NO. A decorrere dal 19 luglio 2016, le diagnosi devono essere eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014. L'accREDITAMENTO è pertanto necessario.

**L'azione B, prevede che "....il tempo di ritorno economico dell'investimento sia inferiore o uguale a 4 anni....." E' corretto interpretare che se l'investimento ammonta a 100 mila € si debba avere un risparmio in termini economici di energia elettrica di 100 mila € in massimo 4 anni?**

SI

**Al bando possono partecipare solo piccole o medie imprese o anche le microimprese?**

SI: anche le microimprese

**In quale momento potranno essere inviate le manifestazioni di interesse?**

A partire dalle ore 10.00 del 28 giugno 2017 tramite la piattaforma telematica [sid2017.sviluppocampania.it](http://sid2017.sviluppocampania.it)

**Una holding costituita nell'anno in corso può aderire al bando?**

NO: l'impresa deve essere iscritta al registro imprese da almeno due anni

**E' cumulabile il contributo previsto dal bando in oggetto con i contributi previsti dal credito di imposta per gli investimenti per il sud?**

L'articolo 8 dell'Avviso stabilisce che: *"Il Contributo concesso ai sensi del presente Avviso non è cumulabile con altri aiuti di Stato per le stesse spese ammissibili"*.

Con riguardo ad altre forme di sostegno pubblico non costituite da aiuti di stato, non vi sono divieti particolari nell'Avviso regionale in questione ma è onere dell'impresa verificare con l'amministrazione competente se le regole per il riconoscimento di tali agevolazioni prevedano l'incompatibilità con aiuti di stato.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito una FAQ di ENEA pubblicata su <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf> sul tema della compatibilità di contributi regionali con le detrazioni fiscali:

*35. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 e fino al 2 gennaio 2013, sulla base dell'Art. 6, comma 3 del D.L. 115/2008, le detrazioni fiscali del 55% non sono cumulabili con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità (ossia alla riqualificazione energetica degli immobili), eccezione fatta per i certificati bianchi.*

*Dal combinato disposto del comma 5 dell'Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e del decreto del MiSE 28 dicembre 2012, dal 3 gennaio 2013, riteniamo che le detrazioni fiscali del 55-65% siano:*

*- non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;*

- compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi "locali").

In ogni caso, è previsto il divieto di sovracompensazione rispetto alle spese ammissibili.

**Nel caso di aziende multi sito, come bisogna regolarsi con la compilazione della manifestazione di interesse e dei relativi preventivi di spesa?**

Nella manifestazione di interesse bisogna indicare le sedi operative interessate dal programma. Gli allegati preventivi dovranno riguardare unicamente i siti oggetto di intervento.

**Il soggetto richiedente il contributo deve coincidere con l'utilizzatore dell'energia? o meglio chi realizza ad esempio un impianto fotovoltaico può essere un produttore di energia elettrica che cede l'energia a soggetti terzi operanti nel sito di installazione dell'impianto?**

L'energia prodotta può essere destinata unicamente all'autoconsumo.

**Al punto 5 si legge che non saranno ammesse in nessun caso "le spese per acquisti non diretti (leasing). La domanda riguarda il specifico punto. Sono esclusi anche i contratti di leasing che prevedono la condizione del riscatto? Non sono ammesse le rate pagate nell'arco dei 12 mesi?**

SI, ogni forma di leasing non è ammessa

**In riferimento al programma Operativo regionale FESR 2014/2020 ASSE 4 Energia sostenibile, si chiede chiarezza in merito all'Art. 13 - comma 3, punti 3.1 e 3.2,**

**Domanda 1 : vorremmo sapere l'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse a cui si fa riferimento nell'art. 14, comma 3 dello stesso arrivo, sarà considerato a partire dal 20° giorno dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURC (art.13, c.3, punto 3.1) oppure dal 30° giorno dalla di pubblicazione sul BURC (art.13, c.3, punto 3.2).**

**Domanda 2: vorremmo sapere se la partecipazione al POR del FESR 2014/2020 ASSE 4, preclude la partecipazione al POR FESR 2014/2020 ASSE 1-OT8 formazione continua in azienda, ed altri ASSI.**

Domanda 1: l'ordine cronologico è acquisito solo in fase di invio della manifestazione di interesse (dal 28 giugno 2017 ore 10.00) e non di registrazione (dal 19 giugno 2017)

Domanda 2: E' previsto il divieto di cumulo con altri aiuti di stato per le stesse spese ammissibili. Se l'altro programma riguarda attività diverse non vi sono incompatibilità fermo restando il rispetto del massimale "de minimis" nel triennio.

**Per l'azione b), superato il punteggio minimo di 40 su 80, per l'ammissibilità a finanziamento vale comunque l'ordine cronologico di invio della manifestazione di interesse? Quindi è indifferente il punteggio che raggiungo? L'importante è superare i 40 punti?**

Si, conta sempre l'ordine cronologico. E' sufficiente raggiungere 40 punti su 80 in fase di valutazione.

**Per piano di investimento minimo di 50.000 euro si intende la somma degli importi ipotizzati per l'azione a), l'azione b) e l'eventuale azione c)? Ad esempio ipotizzando un costo ammissibile di € 10.000 per l'azione a) e un costo di € 20.000 per l'azione c), il costo minimo ammissibile dell'azione b) è di € 20.000?**

**L'importo massimo del piano di investimento ammissibile è pari a 230.000 euro? Ovvero alla somma massima di € 10.000 per l'azione a), € 20.000 per l'azione b) ed € 20.000 per l'azione c)?**

SI in entrambi in casi

**Un'impresa con Codice Ateco 01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI può partecipare al bando?**

L'impresa con codice Ateco 01.2 in quanto rientrante in "AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA" non può partecipare all'Avviso.

**Il bando prevede che la diagnosi energetica possa essere realizzata da un EGE o da una ESCO. Non viene specificato che sia un EGE industriale ovvero una ESCO con EGE industriale. Sarebbe opportuno chiarire tale distinzione, poiché lo schema di certificazione dell'EGE prevede due distinte competenze, quella civile e quella industriale. Gli EGE certificati per il settore civile (ad es. pubbliche amministrazioni) non hanno le competenze che invece vengono certificate per un EGE industriale e viceversa. Difatti un EGE certificato per entrambe le competenze dispone di due distinti timbri, appunto per Civile e per Industriale. Di conseguenza le ESCO che utilizzano l'EGE hanno le stesse limitazioni.**

Il D.lgs. 102/2014 non distingue tra EGE civile e EGE industriale.

Parimenti, l'Avviso del MISE in base al quale è stato approvato il programma della Regione Campania non effettua tale distinzione.

Pertanto, per la redazione della diagnosi energetica, le PMI possono rivolgersi all'EGE industriale o all'EGE civile nel rispetto delle norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4.

**Se ci si è insediati in un nuovo sito nel 2017, o si è in corso di trasferimento (con macchinari, impianti e personale) in un nuovo sito, si possono prendere, come riferimento, i dati storici del vecchio sito, che ha utilizzatori e consumi analoghi al nuovo, per la redazione della diagnosi energetica?**

Le modalità di effettuazione delle diagnosi energetiche sono definite dalle norme tecniche di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che l'EGE o l'ESCO, sotto la propria responsabilità, possano effettuare la diagnosi se hanno gli elementi utili e minimi per stimare i consumi e, in particolare, se ricorrono le seguenti condizioni:

- il processo produttivo è il principale responsabile dei consumi energetici del sito;
- vi è una sostanziale equivalenza tra i cicli produttivi del vecchio e del nuovo sito;
- i consumi legati all'involucro non sono significativi.

Ovviamente l'azienda deve essere in possesso del titolo di disponibilità del sito produttivo secondo le prescrizioni dell'Avviso.

**1. Cosa si richiede con: copia della certificazione del soggetto che redige i preventivi.**

**2. Di che certificazione si tratta?**

**3. Chi sono i soggetti che possono redigere i preventivi?**

1. Il documento informatico che si genera in formato PDF dopo aver effettuato la scansione del documento cartaceo di certificazione rilasciato da parte degli Enti accreditati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Decreto legislativo n. 102/2014, al soggetto che redige il preventivo.

**2.e 3** La certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Decreto legislativo n. 102/2014. Le diagnosi energetiche (Azione A) possono essere redatte esclusivamente da soggetti certificati, ossia EGE, ESCo e, quando sarà disponibile il protocollo di certificazione, Auditor Energetici. Pertanto i soggetti che possono redigere i preventivi sono i soli soggetti idonei ad eseguire le diagnosi energetiche, ovvero i soggetti certificati da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Decreto legislativo n. 102/2014.

In relazione all'Azione C, si presentano tre preventivi: uno per la progettazione ed implementazione del sistema (inclusa la consulenza e la formazione), uno per la fornitura di beni (es. dispositivi sw e hw) ed uno per la certificazione. L'articolo 3 comma 1 lett. dell'Avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 04/08/2016 dispone che "il certificato di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento". Pertanto, solo il preventivo per la certificazione di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo accreditato come previsto dall' art. 8 comma 2 dal D.lgs 102/14.